

D. Lgs. n. 231/2001

Il trattamento sanzionatorio

Capo 1 – Sezione II

Artt. da 9 a 23

Art.9: Sanzioni Amministrative

- SANZIONE PECUNIARIA (artt. 10-12)
- SANZIONI INTERDITTIVE (artt. 13-17)
- CONFISCA (art. 19)
- PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (art. 18)

Sanzione Pecuniaria

- Si applica per quote, in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille.
- L'importo di ogni quota è compreso tra € 258,23 ed € 1.549,00

Sanzione Pecuniaria

- Il numero delle quote da applicare è determinato dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dalla attività svolta dall'Ente medesimo per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenirne la commissione di ulteriori.
- L'importo della quota è stabilito in rapporto alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Art. 9, c. 2: Sanzioni **Interdittive**

- Interdizione dall'esercizio della attività.
- Sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni.
- Divieto di contrarre con la P.A.
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti e/o contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi.
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni Interdittive

- Non possono avere durata inferiore a tre mesi né superiore a due anni (tranne le ipotesi di applicazione in via definitiva (art. 16) o cautelare (art. 51)).
- Possono essere applicate in via cautelare (art. 45) se vi siano gravi indizi sulla responsabilità dell'ente e fondati elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Irrogazione delle Sanzioni Interdittive

Solo nei casi previsti dalla legge e sempre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente ha tratto dal reato profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti ad altrui direzione

ovvero

- in caso di reiterazione degli illeciti (Art. 20)

Determinazione delle Sanzioni Interdittive

- Devono riferirsi alla specifica attività cui si riferisce l'illecito.
- Determinate con il criterio *ex art. 11, c.1*, valutando l'idoneità delle stesse a prevenire illeciti del tipo commesso.
- Possono essere applicate congiuntamente